

DELIBERA DEL DIRETTORE GENERALE

239 / 2023 del 16/08/2023

Oggetto: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON CASA DI CURA "LA CITTADELLA SOCIALE S.R.L." - PRESA D'ATTO

OGGETTO: ACCORDO PER IL SUPPORTO AL TRASFERIMENTO DEI PAZIENTI IN "EMERGENZA - URGENZA" EX D.G.R. N. VIII/9014/2009 E D.G.R. N. X/2933 CON CASA DI CURA "LA CITTADELLA SOCIALE S.R.L." - PRESA D'ATTO.

vista la seguente proposta di deliberazione n. 401/2023, avanzata dal Direttore della Struttura Complessa Affari Generali e Legali

IL DIRETTORE GENERALE

PREMESSO che:

- l'AREU è un Ente del S.S.R. disciplinato dall'art. 16 della L.R. n. 33/2009, come modificata dalla L.R. n. 22/2019, e attivata con DGR n. 2701/2019 e DGR n. 4078/2020;
- AREU, nell'ambito dei LEA, garantisce su tutto il territorio regionale:
 - a. l'attuazione della programmazione e il controllo, in materia di emergenza e urgenza extraospedaliera;
 - b. lo svolgimento e il coordinamento intraregionale e interregionale delle funzioni a rete relative all'indirizzo, al coordinamento, alla direzione e al monitoraggio dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;
 - c. il coordinamento e la direzione, per il tramite delle proprie Articolazioni Aziendali Territoriali (A.A.T.) e le Sale Operative Regionali Emergenza Urgenza (S.O.R.E.U.) attraverso idonee formali convenzioni, del personale dipendente dalle Aziende e dagli Enti del Servizio Sociosanitario Lombardo impegnato nello svolgimento dell'attività di emergenza urgenza extraospedaliera;

RICHIAMATA la D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009 con oggetto "Determinazioni in ordine al controllo delle prestazioni sanitarie ed ai requisiti di accreditamento";

ATTESO che la citata D.G.R. n. VIII/9014/2009, al punto 8 del dispositivo prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di P.S., D.E.A.-E.A.S., per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze e la modulazione a livello territoriale di tale requisito è coordinata dall'AREU;

RICHIAMATA, inoltre, la D.G.R. n. X/2933 del 19.12.2014 con oggetto "Determinazioni in merito al miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in condizioni cliniche di urgenza" nel cui allegato 4 sono fornite le necessarie indicazioni per attuare la collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete ospedaliera;

ATTESO che la suddetta D.G.R. n. X/2933/2014 precisa che "Si ritiene appropriata un'eventuale richiesta di supporto del Servizio di Emergenza Territoriale 118 solo per i trasporti Sanitari Secondari con prognosi tempo/dipendente data la necessità di assicurare cure tempestive. Per i trasporti sanitari secondari urgenti differibili, le Strutture Sanitarie hanno a disposizione il tempo sufficiente per potersi organizzare autonomamente, anche avvalendosi delle collaborazioni interpresidio della stessa Azienda; la modalità di intervento per il trasporto sanitario precoce del paziente potrà avvenire solo previa sottoscrizione di un rapporto convenzionale con AREU e potrà essere

effettuato attraverso le Sale Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Territoriali dell'Agenzia (AAT), compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;

RICHIAMATA la nota AREU del 27.04.2010, prot. n. 1446, inviata alla Direzione Generale Sanità con oggetto "D.G.R. n. VIII/9014 del 20.02.2009", recante le indicazioni relativamente alle diverse tipologie di oneri conseguenti all'organizzazione di trasporti sanitari secondari in emergenza, la quale prevede in particolare che gli adempimenti e le responsabilità, sia di ordine organizzativo-logistico/economico sia sanitario, sono totalmente a carico delle singole Strutture Sanitarie richiedenti il servizio stesso ad AREU;

DATO ATTO che AREU ha approvato, con Deliberazione n. 155 del 13.06.2023, il nuovo testo convenzionale da proporre alle strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, ai sensi alla D.G.R. n. VIII/9014/2009 e D.G.R. n. X/2933/2014, che necessitino di un supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario dalla propria Sede dell'ASST/IRCCS o ad altre strutture sanitarie hub di riferimento per la specifica condizione clinica;

VISTO che AREU, con propri precedenti provvedimenti deliberativi aveva già approvato sia la sottoscrizione di idonei accordi con strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni, per il trasferimento di pazienti, sia i relativi rinnovi alle medesime condizioni operative ed economiche;

RAVVISATA la necessità per AREU, nell'ambito delle proprie competenze istituzionali e in applicazione della soprarichiamata Deliberazione n. 155/2023, di provvedere alla stipula di un nuovo specifico accordo, in assenso con la Casa di Cura "La Cittadella Sociale", nota prot. 16155 del 20.07.2023;

DATO ATTO che la presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Voghera (PV) o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

PRECISATO che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:

- la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
- Il Casa di Cura si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Voghera (PV). E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio

di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio;

- La Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche dettagliate dei presidi di afferenza, specificando in particolare quali tra i presidi afferenti svolgono anche, o esclusivamente, ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di comunità), parte integrante del testo convenzionale;
- per tutto quanto non previsto dalle procedure interne alla Casa di Cura e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;

DATO ATTO che la convenzione ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura nelle more del perfezionamento della convenzione. Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali, possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla scadenza, mediante l'indirizzo PEC;

EVIDENZIATO che la Casa di Cura riconosce ad AREU il rimborso delle prestazioni effettuate, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio (rif. Delibera n. 155/2023 del 13.06.2023);

DATO ATTO, altresì, che, al momento del rinnovo dell'accordo, le tariffe indicate potranno subire delle variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per l'espletamento del servizio;

PRESO ATTO che il Proponente del procedimento attesta la completezza, la regolarità tecnica e la legittimità del presente provvedimento;

ACQUISITI i pareri favorevoli del Direttore Amministrativo F.F. e del Direttore Sanitario, resi per quanto di specifica competenza ai sensi dell'art. 3 del D.Lgs. n. 502/1992 e s.m.i.;

DELIBERA

per tutti i motivi in premessa indicati:

1. di prendere atto della stipula dell'accordo, autorizzandone la sottoscrizione, il cui testo è allegato quale parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, tra l'AREU e la Casa di Cura "La Cittadella Sociale", con sede in Pieve del Cairo (PV), per definire il supporto organizzativo all'attività di trasporto sanitario secondario in emergenza dalla sede delle strutture medesime a quella dell'ASST di Voghera (PV), o altre idonee strutture sanitarie di ricovero e cura, dotate di competenze mediche specialistiche non presenti presso gli Istituti;
2. di stabilire che il predetto accordo ha decorrenza dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di interrompere un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti tempo dipendenti presso la Casa di Cura nelle more del perfezionamento della convenzione, con possibilità di effettuare il rinnovo dell'accordo tramite scambio di idonea corrispondenza, entro 60 giorni antecedenti alla scadenza;
3. di precisare che l'accordo in parola si applica nel caso in cui pazienti degenti o

ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo (indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Voghera (PV) o altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica;

4. di dare atto che le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU da parte dell'Istituto di Cura, sono di seguito descritte:
 - la SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti;
 - Il Casa di Cura si impegna ad attivare una propria équipe sanitaria per l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura che ha in carico il paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST di Voghera (PV). E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività di soccorso nel territorio.
 - per tutto quanto non previsto dalle procedure interne all'Istituto e nella procedura operativa valgono le procedure in atto presso la SOREU 118 competente per territorio;
5. di disporre che i proventi derivanti dal predetto accordo, consistenti nel rimborso dei costi medi regionali sostenuti dall'AREU per l'espletamento del servizio, saranno introitati dall'Agenzia e contabilizzati nel Bilancio relativo all'esercizio 2023 e successivi sul seguente conto n. 30102147 (prestazioni di trasporto sanitario verso altri soggetti);
6. di precisare, pertanto, che, in base ai costi medi regionali di riferimento determinati per MSB e MSA2, la Casa di Cura "La Cittadella Sociale" riconosce ad AREU:
 - per ogni trasporto con MSB un costo pari a € 7,00/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
 - per ogni trasporto con MSA di 2° livello un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU 118;
7. di dare atto che dall'adozione del presente provvedimento non derivano oneri economici a carico del Bilancio aziendale;
8. di dare atto che, ai sensi della L. n. 241/1990, responsabile del procedimento è la Dott.ssa Domenica De Giorgio, Dirigente della S.C. Affari Generali e Legali;

9. di individuare quale Referente dell'Accordo il Direttore della AAT di Pavia di AREU;
10. di disporre che vengano rispettate tutte le prescrizioni inerenti alla pubblicazione sul portale web aziendale di tutte le informazioni e i documenti richiesti e necessari ai sensi del D.Lgs. n. 33/2013 e s.m.i., c.d. Amministrazione Trasparente;
11. di disporre la pubblicazione del presente provvedimento all'Albo Pretorio on line dell'Agenzia, dando atto che lo stesso è immediatamente esecutivo (ex art. 32 comma 5 L. n. 69/2009 s.m.i. e art. 17 comma 6 L.R. n. 33/2009).

La presente delibera è sottoscritta digitalmente, ai sensi dell'art. 21 D.Lgs. n. 82/2005 e s.m.i., da:

Il Direttore Amministrativo Andrea Albonico

Il Direttore Sanitario Giuseppe Maria Sechi

Per il Direttore Generale Alberto Zoli come da delega acquisita agli atti dell'Agenzia
Giuseppe Maria Sechi

		Atto sottoscritto con firma digitale ai sensi e per gli effetti dell'articolo 15, comma 2-bis della Legge n. 241/1990. Imposta di bollo pari a €XX,XX. Assolta virtualmente ai sensi dell'art. 15 del DPR 26/10/72 n. 642.
	ACCORDO PER I TRASPORTI SECONDARI URGENTI TEMPO DIPENDENTI	Autorizzazione CDC _____ - Agenzia delle Entrate n.
	TRA	(oppure, in caso di bonifico a favore di AREU, usare la seguente dicitura)
	Agenzia Regionale Emergenza Urgenza (di seguito per brevità AREU),	
	con sede in Milano Via Alfredo Campanini n. 6, C.F./P.IVA 11513540960,	
	in atto rappresentata dal Dott. Alberto Zoli, legale rappresentante pro	Autorizzazione AREU - Agenzia delle Entrate n.
	tempore, nella sua qualità di Direttore Generale	AGEDP2MI REGISTRO UFFICIALE 4352 11-01-2021
	E	
	Casa di Cura LA CITTADELLA SOCIALE S.R.L. (di seguito per brevità Casa	
	di Cura), con sede in Pieve del Cairo (PV) Via Avanza n.8, C.F./P.IVA	
	00420630188 in atto rappresentata dal	
	Dott. Ing. Marco Ercolino Andrea Arduino quale legale rappresentante.	
	PREMESSO CHE	
	che la D.G.R. n. VIII/9014 del 20/02/2009, al punto 8 del dispositivo	
	prevede, tra l'altro, che nel caso di strutture di ricovero e cura con posti	
	letto di degenza ordinaria che non dispongano almeno di un Pronto	
	Soccorso e/o di una U.O. di Anestesia e Rianimazione, deve essere	
	formalizzato un accordo con una struttura di ricovero e cura dotata di	
	PS, DEA-EAS, per garantire, nei tempi e nei modi appropriati, il	
	trattamento di eventuali complicanze e/o urgenze; la modulazione a	
	livello territoriale di tale requisito è coordinata da AREU.	
	la DGR n. X/2933 del 19/12/2014 recante "Determinazioni in merito al	
	miglioramento dell'attività di soccorso e assistenza ai pazienti in	
	condizioni cliniche di urgenza", nell'allegato 4 dà indicazioni per la	
	collaborazione tra sistema dell'emergenza territoriale e rete	
	ospedaliera;	
		Pagina 1 di 8

	la suddetta deliberazione n. X/2933/2014 precisa, inoltre, che in caso	
	di Trasporti Secondari Urgenti e in alcune situazioni specifiche, è	
	appropriato che il Servizio di Emergenza Territoriale 118, con le sue Sale	
	Operative di Emergenza Urgenza (SOREU) con le équipes ed i mezzi di	
	soccorso messi a disposizione dalle Articolazioni Aziendali Territoriali	
	(AAT) di AREU, collabori, su richiesta, all'effettuazione dei trasporti	
	sanitari urgenti, compatibilmente con le situazioni contingenti in essere;	
	la Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl, nella persona del suo legale	
	rappresentante, ha espresso la volontà di convenzionarsi con AREU per i	
	trasporti secondari urgenti per patologie con prognosi tempo-	
	dipendente;	
	la suddetta Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl non è dotata di	
	Pronto Soccorso, ma dispone di un servizio di guardia medica attiva in	
	grado di garantire assistenza nelle 24 ore per le eventuali emergenze	
	che dovessero insorgere all'interno della struttura e garantisce	
	l'assistenza sanitaria durante il trasferimento dei pazienti dalla Casa di	
	Cura alla struttura ospedaliera; la Casa di Cura, inoltre, precisa di aver	
	da tempo attivato una convenzione con l'ASST di Voghera (PV) già	
	individuata come sede di DEA per prestazioni specialistiche in regime di	
	Pronto Soccorso.	
	TUTTO CIÒ PREMESSO SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
	ART. 1 Premessa	
	La premessa costituisce parte integrante e sostanziale del presente atto.	
	ART. 2 Oggetto	
	La presente convenzione si applica nel caso in cui pazienti degenti o	
		Pagina 2 di 8

	ambulatoriali presenti presso le strutture private accreditate a contratto	
	con il SSR, quali ad esempio Case di Cura/Istituti/Fondazioni accusino	
	problematiche cliniche tali da richiedere in brevissimo tempo	
	(indicativamente entro 30') un trasporto secondario urgente per	
	patologie con prognosi tempo-dipendente presso l'ASST di Voghera o	
	altra struttura sanitaria di riferimento per la specifica condizione clinica.	
	ART. 3 Condizioni Operative	
	Le modalità di effettuazione del trasporto sanitario urgente tempo-	
	dipendente e le circostanze che prevedono l'attivazione della SOREU	
	da parte della Casa di Cura La Cittadella Sociale Srl, sono di seguito	
	descritte.	
	La SOREU territorialmente competente si impegna a mettere a	
	disposizione un mezzo di soccorso di base (MSB) con almeno due	
	soccorritori certificati, compatibilmente con le contingenti attività di	
	soccorso territoriale, per il trasporto dei suddetti pazienti.	
	La Casa di Cura si impegna a attivare una propria équipe sanitaria per	
	l'accompagnamento dei pazienti durante il trasporto in ambulanza e a	
	provvedere al completamento delle dotazioni sanitarie non presenti sul	
	MSB. Il personale sanitario della Casa di Cura ,che ha in carico il	
	paziente, mantiene la responsabilità della gestione clinica dello stesso	
	fino alla presa in carico da parte dell'équipe sanitaria del DEA dell'ASST	
	di Voghera (PV).	
	E' facoltà del medico che ha in cura il paziente presso la Casa di Cura	
	decidere le modalità di accompagnamento, fatto salvo che il livello di	
	assistenza da garantire al paziente durante il trasporto non può essere	
	Pagina 3 di 8	

	inferiore a quello assicurato dalla Casa di Cura al momento della	
	richiesta di trasferimento. Esclusivamente in caso di indisponibilità della	
	propria équipe sanitaria di accompagnamento, per un contestuale	
	impegno in altra emergenza interna alla struttura o altro trasporto	
	sanitario, la Casa di Cura può richiedere alla SOREU l'invio di un mezzo	
	di soccorso avanzato MSA2 (con medico ed infermiere a bordo), che	
	viene messo a disposizione compatibilmente con le contingenti attività	
	di soccorso nel territorio.	
	La Casa di Cura predispone un allegato tecnico con le caratteristiche	
	dettagliate dei presidi di afferenza (se presenti), specificando in	
	particolare quali tra i presidi afferenti svolgano anche, o esclusivamente,	
	ulteriori attività (PreSST, POT, degenze sub-acute, post-acute, degenze di	
	comunità), parte integrante del testo convenzionale.	
	Ai fini della corretta gestione delle pratiche amministrative, la Casa di	
	Cura mette a disposizione, quale referente amministrativo il Dott. Ing.	
	Marco Ercolino Andrea Arduino di cui ai recapiti telefonici 0384/831813	
	e, quale referente sanitario, la Dott.ssa Antonietta Moreschi di cui ai	
	recapiti telefonici 378/3020499.	
	Art. 4 Condizioni economiche	
	Per ogni trasporto di paziente con Mezzo di Soccorso di Base (MSB) la	
	Casa di Cura riconosce ad AREU un costo pari a € 7,00/minuto per tutto	
	il tempo di effettivo utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla	
	SOREU.	
	Nel caso in cui la SOREU competente per territorio metta a disposizione	
	un Mezzo di Soccorso Avanzato (auto medica – MSA 2), la Casa di Cura	
		Pagina 4 di 8

	riconosce ad AREU un costo pari a € 17,70/minuto per tutto il tempo	
	effettivo di utilizzo del mezzo, così come rendicontato dalla SOREU.	
	La Casa di Cura riconosce sin da ora che i costi sopra esposti si	
	applicano anche al rientro della propria equipe sanitaria in Struttura	
	effettuato dal MSB impegnato nel trasporto urgente tempo dipendente,	
	fermo restando che in fase di richiesta la SOREU competente	
	territorialmente comunicherà contestualmente se MSB non sarà	
	disponibile all'accompagnamento del personale Medico ed	
	Infermieristico in struttura per la presenza di contingenti emergenze	
	territoriali.	
	La Casa di Cura si impegna a versare quanto indicato ai capoversi	
	precedenti entro 30 giorni dalla data di presentazione della fattura	
	emessa da AREU. A tal fine, si riporta di seguito il codice univoco	
	aziendale T9K4ZHO e la pec relativa alla fattura elettronica	
	cittadellasociale@pec.it.	
	I predetti importi/minuto sono determinati in base ai costi medi regionali	
	di riferimento per MSB e MSA2.	
	In sede di rinnovo dell'accordo le tariffe indicate potranno subire delle	
	variazioni al fine di consentire l'effettiva copertura dei costi sostenuti da	
	AREU, rappresentando gli stessi il rimborso delle spese sostenute per	
	l'espletamento del servizio.	
	ART. 5 – Rapporti	
	Tutti i rapporti di carattere amministrativo, economico e finanziario	
	connessi con l'espletamento dell'attività intercorrono esclusivamente tra	
	le parti contraenti.	
	Pagina 5 di 8	

	ART. 6 – Durata	
	Gli effetti del presente accordo hanno durata triennale, con decorrenza	
	dalla data di sottoscrizione sino al 30.06.2026, fatti salvi gli eventuali	
	intercorsi rapporti a far data dal 01.07.2023 per evitare di interrompere	
	un servizio essenziale di assistenza e trasporto reso a favore di pazienti	
	tempo dipendenti presso la Casa di Cura nelle more del	
	perfezionamento della convenzione, con esclusione del tacito rinnovo.	
	Entrambe le parti possono recedere dall'accordo con un preavviso	
	scritto di almeno 30 giorni, tramite i seguenti indirizzi di posta elettronica	
	certificata: per AREU protocollo@pec.areu.lombardia.it – per la Casa di	
	Cura La Cittadella Sociale Srl cittadellasociale@pec.it.	
	Le parti, nel caso ritenessero utile pattuire un rinnovo ovvero una	
	proroga del presente accordo, senza modifiche neppure parziali,	
	possono procedere alla formalizzazione tramite scambio di idonea	
	corrispondenza, da effettuare entro 60 giorni antecedenti alla	
	scadenza, mediante l'indirizzo PEC.	
	In caso di mancato pagamento delle fatture emesse da AREU, nei	
	termini previsti nel precedente art. 4, da parte della Casa di Cura, il	
	presente accordo si ritiene in prima istanza sospeso, e a successivo	
	mancato pagamento risolto. AREU provvede, nei predetti casi, ad	
	aggiornare l'ATS di riferimento per le determinazioni di competenza e, a	
	tutela dei propri diritti, al recupero del credito vantato.	
	ART. 7 – Imposte ed oneri	
	Le imposte e gli oneri similari per la regolarizzazione del presente	
	accordo, anche ai fini dell'imposta di bollo, sono a carico della Casa di	
		Pagina 6 di 8
Copia informatica per consultazione		Pagina 13 di 19

	Cura.	
	Il presente atto è soggetto a registrazione solo in caso d'uso, come disposto dall'art. 5 del DPR n. 131/86.	
	ART. 8 – Controversie	
	In caso di controversia derivante dall'applicazione o interpretazione del presente accordo, le parti tenteranno la composizione della stessa in via stragiudiziale. Fallito il predetto tentativo, le parti devolveranno la controversia all'autorità giudiziaria, eleggendo a tal fine la competenza esclusiva del Foro di Milano.	
	ART. 9 – Piano di prevenzione della corruzione – Codice di comportamento	
	Le Parti con la sottoscrizione del presente contratto, si impegnano al reciproco rispetto dei documenti Codice Etico Comportamentale, Piano di prevenzione della corruzione contenuto nel PIAO e Codice di comportamento (se adottati tutti visibili e consultabili sui rispettivi siti internet), le cui prescrizioni costituiscono parte integrante delle obbligazioni del presente accordo, assumendo rilevanza anche ai fini di un'eventuale risoluzione del rapporto.	
	ART. 10 – Trattamento dei dati personali	
	Le parti si impegnano a conformarsi ad ogni obbligo previsto dal Regolamento UE n. 2016/679 ("Regolamento Generale sulla protezione dei dati personali"), nonché alla normativa nazionale vigente in materia (D. Lgs. n. 196/2003 e s.m.i.) e ai provvedimenti dell'Autorità Garante per la protezione dei dati personali.	
	Letto, approvato e sottoscritto, <i>data dell'ultima sottoscrizione.</i>	
	Pagina 7 di 8	

Regione Lombardia
Assetto organizzativo funzionale
CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL - ASSETTO UFFICIALE
Struttura di ricovero e cura - LA CITTADELLA SOCIALE SRL

Dati relativi all'Ente

Codice Ente	00420630188
Ente	CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL
Indirizzo	VIA AVANZA 8 - 27037 - PIEVE DEL CAIRO (PV)
Telefono	0384831811
Fax	03848318317
e-Mail	CASADICURA@CITTADELLASOCIALE.IT
PEC	cittadellasociale@pec.it
Ente Unico	SI

Dati relativi alla Struttura

Codice Struttura	030201
Tipo Struttura	Struttura di ricovero e cura
Tipo R.C.	Casa di Cura
Nome Struttura	LA CITTADELLA SOCIALE SRL
Indirizzo	VIA DON GEROLAMO AVANZA 8 - 27037 - PIEVE DEL CAIRO (PV)
Telefono	0384831811
Fax	03848318317
e-Mail	DIREZIONESANITARIA@CITTADELLASOCIALE.IT
PEC	cittadellasociale@pec.it
ATS	ATS DI PAVIA
Numero RR	750
Autorizzata	☒
Accreditata	☒
Privata	☒

Regione Lombardia
Assetto organizzativo funzionale
CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL - ASSETTO UFFICIALE
Struttura di ricovero e cura - LA CITTADELLA SOCIALE SRL

U.O.: 110 - Attività di Cure Sub Acute - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Attività di Cure Sub Acute - 1 -		20	☒	☒	☒	

U.O.: A_06 - Camera mortuaria - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Attività Camera mortuaria - 1 -			☒	☒	☒	

U.O.: A_10 - Centrale di sterilizzazione - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Attività di Sterilizzazione - 1 -			☒	☒	☒	

U.O.: A_02 - Centro di Day Surgery - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Chirurgia a bassa complessità operativa ed assistenziale - 1 -		6	☒	☒	☒	
Day Surgery - 1 -	6		☒	☒	☒	
Sala operatoria - 1 - n 2 sale			☒	☒	☒	

U.O.: 26 - Medicina generale - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Reparto di degenza - 1 -	10		☒	☒	☒	

Regione Lombardia
Assetto organizzativo funzionale
CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL - ASSETTO UFFICIALE
Struttura di ricovero e cura - LA CITTADELLA SOCIALE SRL

U.O.: A_18 - Poliambulatorio - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 -			☒	☒	☒	
Specialità	aut	accr	cont	abil cert		
Anestesia	☒	☒	☒			
Cardiologia	☒	☒	☒			
Chirurgia generale	☒	☒	☒			
Chirurgia vascolare - Angiologia	☒	☒	☒			
Dermosifilopatia	☒	☒	☒			
Endocrinologia	☒	☒	☒			
Medicina fisica e riabilitazione	☒	☒	☒			
Neurologia	☒	☒	☒			
Oculistica	☒	☒	☒			
Ortopedia e traumatologia	☒	☒	☒			
Ostetricia e ginecologia	☒	☒	☒			
Otorinolaringoiatria	☒	☒	☒			
Urologia	☒	☒	☒			
Allergologia	☒	☒	☒			
medicina interna	☒	☒	☒			
Reumatologia	☒	☒	☒			

U.O.: 69 - Radiologia/Diagnostica per immagini - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Attività di Diagnostica per Immagini - 1 -			☒	☒	☒	

U.O.: 56 - Riabilitazione Specialistica - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Ambulatorio principale (specialità status omogeneo più elevato) - 1 - Riab. Specialistica			☒	☒	☒	
Specialità	aut	accr	cont	abil cert		
Medicina fisica e riabilitazione	☒	☒	☒			
Reparto di degenza di riab generale e geriatria - 1 -	3			☒	☒	☒
Reparto di degenza di riabilitazione specialistica - 1 -	17			☒	☒	☒

Regione Lombardia
Assetto organizzativo funzionale
CASA DI CURA LA CITTADELLA SOCIALE SRL - ASSETTO UFFICIALE
Struttura di ricovero e cura - LA CITTADELLA SOCIALE SRL

U.O.: A_26 - Servizio di Medicina di Laboratorio - 1 - Codice SMeL 365

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
Punto prelievi esterno in struttura socio-sanitaria - 1 -			☒	☒	☒	
Punto prelievi esterno in struttura socio-sanitaria - 2 - Via de Parenti - Mortara -PV			☒	☒	☒	
SMeL Generale di base c/o Str. Ricovero e Cura con punto prelievi staccato - 1 -			☒	☒	☒	

U.O.: A_13 - Direzione sanitaria - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
--			☐	☐	☐	☐

U.O.: A_23 - Servizio religioso - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
--			☐	☐	☐	☐

U.O.: A_30 - Ufficio Farmaceutico - 1 -

Macroattività	Posti		aut	accr	cont	abil cert
	Letto	T/Culle				
--			☐	☐	☐	☐

Totale posti letto 36